



COMUNE DI MASSANZAGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

Prot. n. _____

Del _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNUALITA' 2024-2026

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:30**, nella sala destinata alle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

SCATTOLIN STEFANO	Presente
SCHIAVON SABRINA	Presente
CAMPELLO FRANCO	Assente
GALLO ALFIO	Presente
MANDURINO DOMENICO	Presente
BARIN MARCO	Presente
CREMA LAURA	Presente
FORT ANTONELLA	Presente
BERTATO SABINA	Presente
BOVO FILIPPO	Presente
BARBAN LUCA	Assente
CERVESATO SABRINA	Presente
TREVISAN NICOLA	Presente

Partecipa alla seduta il Sig. Peraro Paola in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. SCATTOLIN STEFANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori Sigg.:

CREMA LAURA

BERTATO SABINA

TREVISAN NICOLA

Viene sottoposta al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede che *“a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”*;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771; con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- visto il Decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023 per l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote e le modalità di elaborazione e di trasmissione del prospetto stesso;

- **VISTO** l' emendamento approvato in Senato al DDL di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del DL 132/2023 (art.6-ter) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023 e il comunicato del 30 novembre 2023 del Mef – Dipartimento delle Finanze con il quale viene prorogato all'anno di imposta 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto;

Richiamate le disposizioni contenute:

-nell'art.1,comma.751 della L.160/2019 riguardo l'esenzione, a decorrere dall'anno 2022, dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, siano esenti dall'imposta;

-nell'art.1 comma 48 della L.178/2020 che prevede, a partire dall'anno 2021, la riduzione dell'imposta dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

VISTA la sentenza n.209/2022 della Corte Costituzionale che, in tema di agevolazioni sull'imposta municipale propria, ha riscritto la definizione di abitazione principale e preso atto che conseguentemente risulta legittima l'esenzione dall'IMU per l'abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all'interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi;

VISTO l' emendamento approvato in Senato al DDL di conversione in legge (Atto Senato n. 899) del DL 132/2023 con il quale viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la delibera consiliare n. 19 del 31/07/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la delibera consiliare n. 5 del 07/02/2023, con la quale sono state approvate le aliquote IMU anno 2023;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno”;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 882.000,00;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, che confermano quelle applicate nell'anno 2023:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale aliquota pari al 7,30 per mille;
- 3) unità immobiliare concessa in comodato, con contratto registrato, dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale aliquota pari al 7,30 per mille (base imponibile ridotta del 50%);
- 4) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1 per mille;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille (di cui 7,60 a favore dello Stato);
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,60 per mille;
- 7) terreni agricoli non esenti : aliquota pari al 8,6 per mille;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille.

Precisato che anche per gli anni 2024-2025-2026 si riconfermano i valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'applicazione IMU di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n 5/2019 e fino a diversa determinazione;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione Consiliare n. 28 del 29/07/2014 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

D E L I B E R A

- 1 **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 **DI RICONFERMARE** per gli esercizi 2024-2026 le seguenti aliquote IMU:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰ (per mille)
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,6
2	Unità immobiliare nelle categorie catastali. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,0
3	Detrazione per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9	€ 200,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.3 del Regolamento Imu)	esente
5	Unità immobiliare e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concessa in comodato dal soggetto passivo, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale a condizione che il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in linea retta, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	7,3
6	Unità immobiliare concessa in comodato, con contratto registrato, dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il	7,3 con base imponibile

	primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 1, comma 747, lett.c) Legge 160/2019)	ridotta del 50%
7	Abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E)	9,6
8	Immobili produttivi categoria catastale D (ad eccezione categoria D10)	9,6 di cui 7,6 a favore dello Stato
9	Aree fabbricabili	9,6
10	Terreni agricoli non esenti	8,6
11	Fabbricati rurali ad uso strumentale con regolare annotazione o in categoria castale D10	1,0
12	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	esente

3 **DI RICONFERMARE** altresì per gli anni 2024-2025-2026 i valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell'applicazione della nuova IMU di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2019 fino a diversa determinazione;

4 **DI TRASMETTERE** , ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per via telematica mediante inserimento dell'apposita applicazione de Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'art.52 comma 2, del D. Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5 **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs 267/2000;

6 **DI OTTEMPERARE** agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7 **DI DICHIARARE** con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Discussione

Il Sindaco introduce l'argomento e presenta la proposta di deliberazione.

>>Poiché la discussione ha riguardato più argomenti che sono stati trattati unitariamente (DUP, aliquote, adempimenti propedeutici al bilancio e bilancio), la verbalizzazione della discussione del presente argomento è riportata nella trascrizione integrale del dibattito consiliare di cui ai punti 6, 7, 8, 9 e 10 inserita al punto n. 6 dell'o.d.g. (delibera n. 61), a cui si fa rinvio.<<

Esauriti gli interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTI i pareri tecnico e contabile formulati dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA la relazione del Sindaco;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n.////, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri presenti, astenuti n. 1 (Trevisan N.)

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata.

Successivamente, con separata votazione

DELIBERA

Altresì, di dichiarare con voti favorevoli n. 10, contrari n. /////, espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri votanti su n. 11 Consiglieri presenti, astenuti n. 1 (Trevisan N.), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 20-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Peraro Paola

 Firmato

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Massanzago, li 20-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Peraro Paola

 Firmato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SCATTOLIN STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 gg. consecutivi dal 18-01-2024 al 01-02-2024

Massanzago, li 18-01-2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all'Albo pretorio, senza riportare denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il _____.

Massanzago, li 13-02-2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Peraro Paola